

N. R.G. 4770/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Giudici;

Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente

Dott. Sergio Casarella Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 4770/2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2020, scaduti (in data 01/03/2021) i termini di cui agli artt. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

LOMARTIRE MATTIA (C.F. LMRMTT76M23D488C), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pratelli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro – Via A. Ponchielli n. 77, giusta procurale alle liti allegata all'atto di citazione notificato in data e depositato in data 23/07/2018;

-attore-



CENTER GEL S.R.L., con sede a Fano (PU), Via De Gabrielli n° 12 (C.F. e P.IVA 02120400417), in persona dell'Amministratore Unico Sig. Alessandro Ridolfi, (C.F.: RDL LSN 61T13 D488Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lucchetti e dall'Avv. Davide Venere (del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n° 156, presso lo studio dei suddetti procuratori, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/11/2018;

-convenuta-

OGGETTO: *"impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2017 adottata in data 21/05/2018 e della delibera del 04/06/2018"*

CONCLUSIONI

Alla udienza del 10/12/2020 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza (e fogli di P.C. depositati) da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Mattia Lomartire, socio con il 49% delle quote della Center Gel s.r.l., conveniva in giudizio quest'ultima rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità della delibera con cui la Center Gel srl ha approvato, in data 21.05.2018, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.17 nonché della delibera assunta in data 04.06.2018 con cui la medesima società ha deliberato di ripianare le perdite mediante l'utilizzo delle riserve. Dichiarare altresì la nullità del bilancio medesimo per le ragioni descritte in narrativa. Vinte le spese di lite"* (cfr. conclusioni rassegnate in citazione e poi modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e formulate nei seguenti termini: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - previo accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 29 dello Statuto sociale della Center Gel srl per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'eccezione di compromesso sollevata ex adverso, dichiarando la propria competenza a statuire*



in ordine alla presente controversia; -in ogni caso rigettare la detta eccezione, dichiarando la propria competenza a statuire in ordine alla presente controversia vertendo essa su materia non deferibile al giudizio arbitrale per le ragioni di cui in narrativa; - accertare, quindi, e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità della delibera con cui la Center Gel srl ha approvato, in data 21.05.18, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.17 nonché della delibera assunta in data 04.06.2018 con cui la medesima società ha deliberato di ripianare le perdite mediante l'utilizzo delle riserve. Dichiarare altresì la nullità del bilancio medesimo per le ragioni descritte in narrativa; in ogni caso, vinte le spese di lite"; le suddette conclusioni sono state poi riportate nel foglio di PC depositato in data 09/12/2020). Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/11/2018 si costituiva (tempestivamente) in giudizio la società Center Gel s.r.l. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: -in via pregiudiziale: dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità dell'azione per rinuncia consensuale alla tutela giurisdizionale ordinaria in favore di arbitri, come portata dalla clausola compromissoria in arbitri di cui all'art. 29 dello Statuto della Center Gel s.r.l.; -in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie e, comunque, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio"* (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e richiamate nel foglio di PC depositato in data 04/12/2020). Si procedeva, quindi, alla trattazione della controversia con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. come richiesto alla prima udienza del 17/12/2018 (cfr. relativo verbale di udienza). Con ordinanza emessa alla udienza del 13/09/2019 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza contenuta nel verbale di udienza che ivi si richiama e conferma integralmente con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni. Le richieste infatti si appalesano generiche in quanto nessuna delle difese ha mai avanzato esplicita quanto motivata istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. della



suddetta ordinanza contenente articolata motivazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto).

Si giungeva così alla udienza del 10/12/2020 ove – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito della controversia in primo luogo va rigettata l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa della società convenuta.

Come già ritenuto da questo Tribunale con sentenza n. 503/2020– resa a conclusione del giudizio iscritto al n. RG 5189/2017 svoltosi fra le stesse parti ed avente ad oggetto la impugnazione della delibera del 15/05/2017 di approvazione del bilancio al 31/12/2016 (ivi prodotta dalla difesa della convenuta in allegato alle note conclusive del 04/12/2020) - la clausola arbitrale contenuta all'art. 29 dello Statuto della Società è nulla perché contrastante con la proposta interpretazione dell'art. 34, comma 1, d. Igs. n. 5 del 2003.

La citata clausola infatti recita: *“Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra la società e i soci, o tra i soci e i liquidatori, verrà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Pesaro”*.

A tal riguardo la S.C. è costante nell'affermare che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. La S.C. ha altresì specificato che trattasi di nullità sopravvenuta rilevabile anche d'ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 16556; Cass. n. 21422 del 2016 ; Cass. 3665 del 2014;).



La citata clausola non è quindi convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 25610 che a sua volta richiama anche Cass, 10 ottobre 2012, n, 17287; nello stesso senso Cass. 20 luglio 2011, n, 15892 secondo cui se, in violazione della prescrizione di cui al cit. art. 34, l'atto costitutivo preveda una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria).

In ogni caso l'impugnazione del bilancio, sotto il profilo della verità, non è materia compromettibile in arbitri atteso che dal bilancio e dalla sua verità dipendono anche interessi di terzi estranei al giudizio, cioè i creditori della società (cfr. anche quanto ritenuto già da questo Tribunale nella sentenza sopra citata; cfr. inoltre anche in motivazione fra le tante Cass. 2019 n. 14665).

Passando a questo punto all'esame del merito l'impugnazione proposta da Lomartire è infondata con riguardo ad entrambe le delibere impugnate.

Oggetto della impugnazione proposta dal socio Lomartire infatti sono la delibera con la quale in data 21.05.2018 l'assemblea dei soci della società Center Gel s.r.l. approvava il bilancio 2017 e, quella del 04.06.2018 con la quale deliberava di ripianare la perdita di esercizio mediante l'utilizzo della riserva statutaria

Nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (vedasi quindi atto di citazione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) la difesa attorea -a fondamento della domanda di nullità/annullabilità/invalidità delle citate delibere- ha dedotto che:

- la società era in "condizione di sostanziale liquidazione";
- il bilancio del 2017 fotografava una situazione di grave depauperamento della società in quanto la perdita di esercizio -pari ad oltre 72 mila euro- era solo apparentemente frutto della differenza fra costi e ricavi in quanto in realtà era stata causata da uno scellerato modus operandi dell'amministratore che - sulla base della delibera del marzo 2016- continuava a:



percepire un compenso troppo rilevante (€ 36.000,00= annui); erogare l'importo di 42 mila annui in favore del collaboratore Montesti con il quale aveva stipulato un contratto di subagenzia che andava evitato e comunque modificato nelle sue condizioni; utilizzare -a proprio esclusivo interesse- l'auto aziendale del valore di E. 70 mila che aveva acquistato senza che ce ne fosse la necessità stante la sostanziale inattività della società e previa vendita di quella precedente a prezzo vile con conseguente illegittimità degli ammortamenti effettuati in bilancio.

Pertanto riteneva che il bilancio non rappresentava in modo veritiero la situazione societaria posto che il predetto strutturava in termini di costi fatti che invece tali non erano (cfr. atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Orbene i suddetti assunti non hanno pregio e non sono rilevanti ai fini della veridicità del bilancio della società e quindi non ne determinano la nullità (né tanto meno l'annullamento; e/o l'inefficacia. Non può sul punto evidenziarsi che la difesa di parte attrice nelle conclusioni chiede pronunciarsi indifferentemente e senza alcuna specificazione la nullità e/o l'annullamento e/o la inefficacia).

Nella materia societaria, nell'ambito della quale vige la regola generale, dettata dall'art. 2377 c.c., dell'annullabilità, le ipotesi di nullità radicale delle deliberazioni (art. 2379 c.c.) sono limitate alle situazioni in cui emerge un contrasto delle stesse con norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello del o dei singoli soci, e che siano dirette ad impedire (la norma dell'art. 2379 c.c. radica, infatti, la nullità nella impossibilità o illiceità dell'oggetto) una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del contratto e del rapporto di società (v. in tal senso, **Cass. n. 6824 del 1994**). Si spiega così che quando, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte del principio di chiarezza e precisione del bilancio la nullità della deliberazioni ben possa concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale, in modo da tradursi in un effettivo pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio sociale, essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli



soci bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare (v. in tal senso, Cass. 6834 del 1994 richiamata da Cass. 2003 n. 928).

Come è noto le norme civilistiche relative alla redazione del bilancio (vedasi art. 2423 e ss c.c.) indicano gli obiettivi del bilancio, cioè la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, in modo chiaro, veritiero e corretto.

La chiarezza impone che la rappresentazione di tale situazione avvenga mediante la corretta collocazione delle singole voci e nella non equivoca denominazione delle stesse.

La verità (che ivi viene in rilievo) impone di rappresentare solo fatti veri e tutti attinenti all'impresa, mentre la correttezza si ricollega non solo ad un'assenza di errori, ma ad un atteggiamento del redattore improntato ai principi di buona fede (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. sentenza n. 27/2000).

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 27/2000, "il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte" (nello stesso senso, più di recente, Cass. 4120/2016 e Id 4874/2006).

Infine la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio, del resto ovvio (al di fuori di specifiche ipotesi che qui non rilevano), secondo il quale incombe su chi impugna la delibera l'onere di dimostrare i fatti che integrano il vizio denunciato (cfr. fra le tante Cass. 5 maggio 1995, n. 4923, Cass. 10 novembre 2005, n. 21831; Cass. 2018 n. 3946).



Orbene nessuno degli addebiti mossi dal socio attore (a prescindere dalla loro fondatezza ed esistenza) costituiscono violazioni del principio di verità del bilancio (nel senso appena sopra precisato) ma invece rappresentano – come già ritenuto da questo Tribunale nella su citata sentenza (che ha deciso l'impugnazione del bilancio del 2016 proposta sempre dal Lomartire sulla base dei medesimi fatti)- circostanze che involgono decisioni assembleari mai impugnate (quelle del marzo del 2016) e atti di gestione dell'amministratore in carica che – a dire dell'attore- costituirebbero colpevoli dispersioni di denaro sociale.

L'attore, quindi, fa confluire in questa sede censure relative alla meritevolezza e correttezza della gestione svolta dall'amministratore che, in realtà, andavano formulate con riferimento alle singole deliberazioni o ai singoli atti di gestione (o che potranno eventualmente rilevare nella diversa sede prevista e disciplinata dall'art. 2476 c.c.)

A tal riguardo si osserva che in data 11.03.2016 (doc. n° 2 fasc. conv.) si teneva l'assemblea dei soci–in cui, per quanto qui interessa:

- veniva definita la nuova struttura organizzativa della società, la cui attività *“sarà condotta direttamente dal nuovo amministratore unico, eventualmente con l'ausilio di un subagente, che potrà curare parte o tutti i contratti di agenzia della società”*;
- veniva determinato in € 36.000,00= annui il compenso dell'Amministratore Unico, tenuto conto *“delle effettive attività gestionali svolte a favore della società”* e *“riferito alla propria attività di gestione e non alla semplice indennità di carica”* (cfr. l'art. 2389 c.c.);
- si rappresentava che *“l'autovettura aziendale risulta ancora nella disponibilità del precedente amministratore Lomartire Mattia e che la stessa deve essere immediatamente consegnata;*
- veniva definita la posizione del *“sig. Montesi Filippo cui sarà delegata, in forza di contratto di subagenzia, la gestione dei contratti di agenzia della società”*.

In data 14.03.2016 veniva sottoscritto il contratto di subagenzia con il Sig. Filippo Montesi (doc. n° 3 fasc. conv).

In data 31/03/2016 veniva venduta l'autovettura precedente (al prezzo di E. 9000,00 come da fattura in atti oggetto del contratto di leasing del 2010) previo acquisto dell'autovettura Mercedes targata FE663G.



La citata delibera non è stata mai impugnata così come i suddetti atti non sono stati oggetto di contestazione.

Ne deriva che si tratta decisioni assunte e mai prima contestate dal socio di minoranza (odierno attore) che non possono essere ora, indirettamente, contestate quando trovano nel bilancio solo la loro (corretta e legittima) rappresentazione contabile. Mentre la decisione relativa alle autovetture riguarda il merito delle scelte da parte dell'organo gestorio (di qui la irrilevanza della prova orale richiesta dalla difesa attorea e per questo non ammessa).

Nel caso in esame è pacifico -perché non contestato- che il bilancio ivi impugnato costituisce la rappresentazione (veritiera e corretta) economica-patrimoniale della società ed in particolare dei fatti e delle circostanze ivi oggetto di contestazione da parte del Lomartire e già decisi e deliberati prima della delibera oggetto d'impugnazione (che quindi dovevano essere necessariamente riportati in bilancio non avendo subito modificazioni; cfr. anche relative nota integrativa nella quale fra l'altro si dà atto che l'amministratore non ha percepito il compenso, fissato in E. 36 mila annui, per due trimestri).

Le violazioni contestate dall'attore – come già detto- non incidono sulla validità del bilancio ma riguardano esclusivamente i rapporti interni tra società e amministratore ed attengono esclusivamente ad eventuali profili di responsabilità personale di quest'ultimo (rispetto ai quali anche il singolo socio ha potere di reazione).

Quindi ed in conclusione le domande attoree vanno integralmente rigettate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo in favore della società convenuta ex Dm 55/2014 (valori medi e in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al valore della causa (indeterminato e quindi lo scaglione è quello che va da E. 26.001,00 ad E. 52 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo relativo alla fase "trattazione/istruzione" viene ridotto del 30%).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunziando nella causa iscritta in I grado al R.G. n. 4770/2018, respinta ogni altra istanza, domanda ed



eccezione, ivi compresa quella di arbitrato sollevata dalla difesa di parte convenuta, così

decide:

RIGETTA

le domande dell'attore, siccome infondate per le causali di cui in motivazione;

CONDANNA

Lomartire Mattia al pagamento delle spese del giudizio in favore della società convenuta che liquida, per le causali di cui in motivazione, in euro 6.738,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2021

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

